



**Prot. n. 1076 del 12/01/2021 ALLEGATO "A" ALLA DETERMINAZIONE
N. 8 DEL 12/01/2021**

**BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SO-
STEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – AN-
NUALITA' 2019.**

VISTO il D.L. 31/08/2013 n. 102, art. 6, comma 5, convertito con la L. 28/10/2013, n. 124 che ha istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;

VISTO il D.M. n. 202 del 14/05/2014 che, in attuazione del D.L. 102/2013, ha stabilito i requisiti minimi per poter beneficiare del Fondo e gli adempimenti di competenza della Regione e del Comune ai fini dell'assegnazione del contributo;

VISTO il Decreto n. 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale, tra l'altro, sono stati rivisti i criteri, le procedure e le modalità di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle somme assegnate al Fondo;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 2/12/2019 prot. 596 (G.U.R.I. Serie Generale n. 31 del 07/02/2020) – Riparto annualità 2019;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 01 dicembre 2020 e relativo allegato 1, con la quale sono stati assegnati, per l'annualità 2019, le risorse del Fondo morosità incolpevole tra i Comuni ad alta tensione abitativa e ai Comuni capoluogo;

RICHIAMATA:

- La deliberazione di G.M. n. 207 del 29/12/2017, avente ad oggetto: "Contributi



- relativi al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (Legge 124/2013, art.6, comma 5, Decreto Interministeriale del 14/05/2014). Indirizzi”;
- La deliberazione di G.M. n. 73 del 19/04/2018, avente ad oggetto: “Contributi relativi al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (Legge 124/2013, art.6, comma 5, Decreto Interministeriale del 14/05/2014). Ulteriori indirizzi”;

IL SOSTITUTO RESPONSABILE DEL SETTORE II RENDE NOTO

Che a far data dalla pubblicazione del presente Bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi a valere sulle risorse assegnate al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 2/12/2019 prot. 596 (G.U.R.I. Serie Generale n. 31 del 07/02/2020) – Riparto annualità 2019.

Possono presentare domanda per l'assegnazione dei contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli:

- i titolari di contratti di locazione immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida
- I nuclei familiari che presentano un disagio abitativo derivante da morosità incolpevole verso le banche (per mancato pagamento di rate del mutuo) che rischiano il pignoramento della casa
- I nuclei familiari che hanno già avuto i propri immobili venduti all'asta e che, non avendo disponibilità monetarie, sono impossibilitate a versare un deposito cauzionale per reperire un alloggio in locazione

In tutti i casi l'accesso al contributo è vincolato al rispetto del principio secondo il quale la morosità deve derivare da una sopravvenuta riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle cause previste dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 e dal successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016.

Non possono accedere al contributo coloro che siano beneficiari, per gli stessi fini, di contributi provenienti da programmi di intervento simili o che abbiano ricevuto, nel corso dell'anno 2019, l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

1) CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a





provvedere al pagamento del canone locativo (o rata del mutuo) a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

- Perdita del lavoro per licenziamento;
- Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- Cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

La consistente riduzione della capacità reddituale e del reddito complessivo si intende sussistere qualora il reddito I.S.E o il valore I.S.E.E. dichiarato successivamente al verificarsi dell'evento, risulti inferiore di almeno il 30% rispetto a quello dichiarato nel periodo antecedente il verificarsi dell'evento.

2) CRITERI PER L'ACCESSO

A norma dell'art. 3 del Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016, della Deliberazione di G.M. n. 207 del 29/12/2017 e della deliberazione di G.M. n. 73 del 19/04/2018, per l'ammissione al beneficio i nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
- Essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o di una lettera di messa in mora o diffida da parte della banca per i contratti di mutuo;
- Mancato pagamento di n. 12 rate del mutuo (per i contratti di mutuo, o n. di rate tale da rischiare il pignoramento della casa);
- residenza nel Comune di Spoltore;
- essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura



- di rilascio da almeno un anno;
- Avere la cittadinanza italiana, di un paese dell'UE ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
 - Non titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
 - Vendita all'asta del proprio immobile e indisponibilità monetaria idonea a versare un deposito cauzionale per reperire un alloggio in locazione;

3 CRITERI PREFERENZIALI

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo, la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente:

- ultrasettantenne
- Minore
- Con invalidità accertata per almeno il 74%
- In carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale

Ai criteri preferenziali, cumulabili tra di loro, si attribuiscono i punteggi sotto riportati:

presenza nel nucleo familiare di persona con invalidità accertata per almeno 74% (da documentare mediante certificazione)	Punti 1
Presenza nel nucleo di persone anziane ultra settantenni	Punti 1
Presenza nel nucleo di minori	Punti 1
Presenza nel nucleo di persone in carico ai Servizi Sociali comunali e A.U.S.L per l'attuazione di un progetto di assistenza individuale	Punti 2

In caso di parità verrà data priorità al nucleo familiare con I.S.E./ I.S.E.E. inferiore.



4) FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono destinati:

- 1) Fino ad un massimo di euro 8.000,00
 - a) ai titolari di contratti di affitto, per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
 - b) ai proprietari nei cui confronti sia stata notificata una lettera di messa in mora o diffida da parte della banca (per i contratti di mutuo accessi precedentemente la data del 21/04/2016);
 - c) ai proprietari che non abbiano pagato n. 12 rate del mutuo;
- 2) Fino ad un massimo di euro 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- 3) Ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- 4) Ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00, sia nel caso di proprietari che abbiano ricevuto un'intimazione di sfratto, sia per i proprietari che hanno già avuto i propri immobili venduti all'asta (nel caso di mancato pagamento di rate del mutuo);

5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al beneficio devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Spoltore, allegati 1, 2, 3 e 4 al presente bando, entro il termine del **18 GENNAIO 2021**.

I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso lo sportello di segretariato sociale (mart/giov 9:30-13:30 e 15:30-17:30) e sul sito del Comune di Spoltore, sezione Trasparenza, Modulistica (inserire per la ricerca dei moduli: **SERVIZI SOCIALI**).

6) IMPORTO DEL CONTRIBUTO





L'importo complessivo del contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare l'importo di euro 6.000,00, 8.000,00 o 12.000,00 a seconda delle fatti- specie sopra descritte.

Il contributo sarà erogato direttamente al locatore; in caso di sfratto non ancora convalidato, l'erogazione del contributo è condizionato all'acquisizione di una dichiarazione del locatore, resa nei modi di legge, in cui lo stesso si impegni al ritiro del contenzioso in essere con l'inquilino.

Nei casi previsti dalle deliberazioni n. 207 del 29/12/2017 e n. 73 del 19/04/2018, il contributo sarà erogato direttamente alla banca per il ristoro delle rate non pagate.

Il Comune, nel caso di risorse insufficienti rispetto al fabbisogno, si riserva di rideterminare con proprio atto:

- l'importo dei contributi concessi agli aventi diritto;
- la definizione di ulteriori criteri per la formulazione delle graduatorie degli aventi diritto;

Il contributo non sarà erogato ai richiedenti che abbiano rilasciato l'unità immobiliare locata (o l'unità immobiliare su cui grava il mutuo) assumendo residenza anagrafica in altro alloggio.

7) ULTERIORI DISPOSIZIONI E CONTROLLI

Il Comune al termine dell'istruttoria delle domande e della verifica sul possesso dei requisiti previsti, comunicherà ai beneficiari l'avvenuta ammissione al contributo o l'eventuale esclusione dallo stesso. Eventuali osservazioni avverso tale provvedimento, potranno essere presentate, entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione; decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate;

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (art. 75 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445) e le relative richieste saranno escluse dai benefici.

Il Comune di Spoltore, a fronte della documentazione attestante il rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti, provvederà a disporre il mandato di pagamento del contributo concesso a favore del proprietario dell'alloggio (locatore).



Nel caso in cui la Regione Abruzzo non dovesse provvedere, per qualsiasi motivo, a liquidare al Comune, totalmente o parzialmente, le somme destinate a finanziare il sostegno alla morosità incolpevole, l'istante, seppur in condizioni di ammissibilità, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune.

Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Marilena Mei. marilena.mei@comune.spoltore.pe.it

8) TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e con la normativa nazionale vigente, a cura del Comune di Spoltore; il trattamento verrà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi alla persona, con particolare riferimento al procedimento relativo alla corresponsione dei contributi di cui al Fondo Morosità Incolpevole (Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013).

L'informativa completa sul trattamento effettuato dal titolare è reperibile sul sito web del Comune di Spoltore, all'indirizzo www.comune.spoltore.pe.it.

Dalla residenza municipale, 12/01/2021

IL SOSTITUTO RESPONSABILE DEL SETTORE II
"Servizi alla persona"
D.ssa SILVIA DI GIOSAFFATTE